



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

COPIA

ORDINANZA N. 9 del 12-06-2020

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DEL 13/06/2020

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Vista la richiesta presentata in data 11/06/2020 prot. n.3202, dal sig. Tressino don Michele, nato a Legnago (VR), il 19/06/1979, in qualità di Parroco Protempore della Parrocchia San Giorgio Martire, con sede in Bevilacqua (VR) Via Piazza Marega n. 314, C.F. 82000140234, per l'utilizzo del piazzale antistante la pesa pubblica in frazione Marega per la celebrazione religiosa del giorno 13/06/2020, dalle ore 15.00 alle ore 22.00;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

Ritenuto, ai fini di garantire il distanziamento sociale durante lo svolgimento della celebrazione religiosa, di mettere a disposizione l'intero piazzale posto tra Via Piazza Marega, Via Codalunga e Via 1° Maggio, per la sosta delle persone e dei loro veicoli;

Ritenuto indispensabile garantire la viabilità locale prevedendo modificazioni temporanee alla circolazione veicolare, nel piazzale antistante la pesa pubblica della Via Piazza Marega del Comune di Bevilacqua:

- nel giorno 13 giugno 2020, dalle ore 15:00 alle ore 22:00, con chiusura al transito veicolare e istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l'estensione del piazzale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. del 30/04/1992 n° 285;

RICHIAMATO l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza dei dirigenti

ORDINA

1. **LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED IL DIVIETO DI ACCESSO**, per quanto in premessa esplicitato, nel piazzale della pesa pubblica della Via Piazza Marega del Comune di Bevilacqua:
 - nel giorno 13 giugno 2020, dalle ore 15:00 alle ore 22:00, su tutta l'estensione del piazzale;
2. l'accesso al piazzale, sia per i pedoni che per i veicoli dei partecipanti all'evento, dovrà essere adeguatamente regolamentato e contingentato a cura dell'organizzatore dell'evento, anche ai fini del rispetto del distanziamento sociale;
3. dovrà in ogni caso essere garantita l'accessibilità alla pesa pubblica in caso di necessità;

DISPONE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica regolamentare nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti all'inizio dell'Ordinanza.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere a persone e/o cose prima durante e dopo la manifestazione per fatti alle stesse non imputabili.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il posizionamento corretto e la successiva rimozione delle barriere e della segnaletica mobile predisposta in loco, negli orari strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, rimane a cura del richiedente o suoi delegati.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse può ricorrere al TAR Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92

PUBBLICITÀ

Che copia della presente ordinanza venga portata a conoscenza al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio e mediante il posizionamento dell'ideale segnaletica verticale, nonché trasmessa a:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Minerbe;
- Al Comando Polizia Locale – Comune di Montagnana competente per il territorio;

Il Responsabile
F.to Girardi Tommaso

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa